



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE SECONDA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Treviso, Sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Vortali ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 569 /2013 R.G. promossa con atto di citazione

DA

**FALLIMENTO B [REDACTED] SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del curatore *pro***

**tempore, Cod. Fisc. 0 [REDACTED] -rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]**

**[REDACTED] per procura a margine/in calce dell'atto di citazione**

- attore -

CONTRO

**CASSA [REDACTED] SPA, in persona del legale rappresentante**

**pro tempore, Cod. Fisc. [REDACTED] -rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]**

per procura a margine/in calce della comparsa di costituzione e risposta

- convenuta -

avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)

Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

Conclusioni di parte attrice:

“ *Nel merito, in via principale:*

*Previo accertamento:*



a) dell'effettuazione, dell'entità e della revocabilità delle rimesse effettuate sui conti / rapporti intrattenuti dalla società fallita con la convenuta di cui alla narrativa;

b) della conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza di Beltramini s.p.a., alla data di effettuazione delle rimesse;

1. Dichiararsi inefficaci e revocarsi ai sensi dell'art. 67 secondo comma L.F. quelle effettuate fino al deposito della domanda di concordato, per importo pari ad euro 817.411,43 ovvero per altro maggiore o minore che risulterà di giustizia e condannarsi per l'effetto la convenuta a pagare al Fallimento B██████████ s.p.a. in liquidazione la somma in linea capitale di € 817.411,43, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo, con capitalizzazione semestrale ex art. 1283 c.c.

2. Dichiararsi inefficaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, secondo comma, L.F. quelle effettuate dopo il deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, per un totale di € 7.587,30 ovvero dell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e per l'effetto condannarsi la convenuta a pagare al Fallimento attore la somma di € 7.587,30 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo con capitalizzazione semestrale ex art. 1283 c.c.;

3. Nell'ipotesi in cui le rimesse di cui al punto a) che precedono costituiscano pagamento alla Banca quale cessionaria del relativo credito in forza di cessioni opponibili alla Curatela attrice, dichiararsi l'inefficacia e revocarsi tali cessioni ai sensi dell'art. 67, comma primo, n. 2 L.F. ovvero dell'art. art. 67, comma 2 L.F. a seconda della natura, di mezzo anormale di pagamento o di garanzia, che risulterà essa abbia concretamente assunto e, per l'effetto, condannarsi la convenuta a pagare al Fallimento B██████████ s.p.a.



*in liquidazione la somma che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo, con capitalizzazione semestrale ex art. 1283 c.c.*

***Nel merito, in via subordinata:***

*Previo accertamento:*

*a) dell'effettuazione, dell'entità e della revocabilità delle rimesse effettuate sui conti / rapporti intrattenuti dalla società fallita con la convenuta di cui alla narrativa fino alla dichiarazione di fallimento;*

*b) della conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza di Beltramini s.p.a., alla data di effettuazione delle rimesse;*

*1. Dichiararsi inefficaci e revocarsi tali rimesse ai sensi dell'art. 67 secondo comma L.F. per importo pari ad € 809.272,87 ovvero per altro maggiore o minore che risulterà di giustizia e condannarsi per l'effetto la convenuta a pagare al Fallimento B██████████ s.p.a. in liquidazione la somma in linea capitale di euro 809.272,87, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo, con capitalizzazione semestrale ex art. 1283 c.c.*

*2. Nell'ipotesi in cui le rimesse di cui al punto a) che precedono costituiscano pagamento alla Banca quale cessionaria del relativo credito in forza di cessioni opponibili alla Curatela attrice, dichiararsi l'inefficacia e revocarsi tali cessioni ai sensi dell'art. 67, comma primo, n. 2 L.F. ovvero dell'art. art. 67, comma 2 L.F. a seconda della natura, di mezzo anormale di pagamento o di garanzia, che risulterà essa abbia concretamente assunto e, per l'effetto, condannarsi la convenuta a pagare al Fallimento B██████████ s.p.a. in liquidazione la somma che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi legali e*



*rivalutazione dalla data della domanda al saldo effettivo, con capitalizzazione semestrale ex art. 1283 c.c.*

***In ogni caso:***

*Con rifusione del compenso, delle spese generali in misura del 15%, delle spese e anticipazioni sborsate”.*

Conclusioni di parte convenuta:

*“Nel merito, in via principale:*

- a) Rigettare, anche per i fatti esposti in narrativa, comunque, tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto;*

*nel merito, in via subordinata:*

- b) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della procedura, determinare – tenuto conto degli artt. 67 II e III comma L.F. e 70 III comma L.F. – quali siano gli importi revocabili tenendo anche conto che, ai fini del calcolo delle rimesse revocande, occorre tener presente l'esistenza degli affidamenti concessi e determinare quali rimesse siano state consistenti e durevoli nonché dell'esistenza di insoluti e/o partite bilanciate nonché la non revocabilità di rimesse derivanti da cessioni del credito;*

*con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre accessori di legge”.*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento B [REDACTED] S.p.A. in liquidazione, già G [REDACTED] A [REDACTED] S.p.A. (nel prosieguo anche solo Fallimento o Curatela o B [REDACTED]) proponeva nei confronti della C [REDACTED] di R [REDACTED] del V [REDACTED] S.p.A. azione revocatoria ex art. 67 comma III lett. b) l.f. delle rimesse affluite sui conti correnti n°



949538 e 1543, sul conto anticipi n° 62340 , nonché attinenti al conto anticipi export, rapporti tutti in essere presso le filiali di San Zenone degli Ezzelini e di Montebelluna della Cassa [REDACTED]

Domandava altresì dichiararsi l'inefficacia ex art. 44 l.f. dei pagamenti effettuati sui predetti conti dopo il 21/10/09, o in via subordinata la loro revoca.

A tal fine, esponeva parte attrice che la B [REDACTED] S.p.A. in liquidazione era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 2/11/2009, per poi essere dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza emessa in data 22/1/2010, sicché la domanda veniva estesa a tutte le rimesse effettuate nel semestre anteriore al deposito della domanda di ammissione alla procedura concordataria in virtù del principio di consecuzione delle procedure.

Quanto al presupposto della conoscenza dello stato di insolvenza, nella prospettazione attorea, lo stesso doveva ritenersi sussistente a partire quanto meno da marzo 2009.

Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva la Cassa [REDACTED] S.p.A. (di seguito anche solo Cassa), chiedendo il rigetto delle domande attrici ed eccependo l'esistenza di affidamenti tali da eliminare la natura solutoria delle rimesse, il difetto dei caratteri della consistenza e della durevolezza delle rimesse, la cessione dei crediti in relazione ai quali erano affluiti gli accrediti, la non revocabilità delle rimesse relative ad effetti tornati insoluti o ad operazioni di giroconto ed, infine, la mancanza della *scientia decotionis*.

La causa veniva istruita mediante C.T.U. affidata al dott. M [REDACTED].

II) Le domande attrici sono parzialmente fondate e meritevoli di accoglimento nei limiti della presente decisione.



Si deve premettere che, all'esito dell'istruttoria, l'oggetto del contendere deve essere limitato al conto corrente n° 9 [REDACTED] ed al conto anticipi export, avendo il C.T.U. verificato che nel periodo sospetto il conto anticipi Italia n° [REDACTED] non registrava movimenti mentre il conto corrente ordinario n° [REDACTED] registrava unicamente addebiti per interessi e spese. Ciò evidenziato, appare opportuno premettere alcune considerazioni vevoli per entrambi i rapporti.

**a) La condivisibilità dei risultati esposti dal C.T.U.**

Appare opportuno, sin da subito, operare alcune considerazioni riguardanti la perizia contabile eseguita dal dott. Toso, anche alla luce delle contestazioni mosse dalle parti.

Sebbene tale elaborato sia stato il frutto di indagini accurate e approfondite, taluni risultati scontano l'adesione – su talune questioni - ad orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che questo giudice non condivide per le motivazioni che si esporranno nei successivi paragrafi. Tuttavia, si evidenzia che la relazione peritale depositata offre elementi e conteggi (di per sé non contestati dalle parti e dai loro consulenti) che consentono a questo giudice di determinare i rapporti di dare ed avere fra gli odierni contraddittori anche sulla scorta di diverse premesse teoriche rispetto a quelle fatte dichiaratamente proprie dal C.T.U.

**b) Il periodo sospetto.**

Nell'individuazione del periodo sospetto al fine dell'accoglimento della domanda revocatoria proposta da parte attrice, occorre fare applicazione del principio di consecuzione delle procedure, oggi definitivamente consacrato nell'art. 69bis comma II l.f.,

Sebbene tale norma non sia direttamente applicabile al caso che ci occupa alla luce della disciplina transitoria prevista dal D.L. n° 83 del 22 giugno 2012, la retrodatazione degli effetti del fallimento, in caso di consecuzione delle procedure, era già da tempo affermata



dalla giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis* Cass., Sezione 1, Sentenza n° 18437 del 6/8/2010) con orientamento cui questo giudice intende dare continuità.

In generale, la consecuzione delle procedure è ravvisabile quando alla base delle due procedure vi sia la medesima situazione di crisi economica; nel caso di specie, indice presuntivo di tale coincidenza risiede nella circostanza che il fallimento veniva dichiarato dopo la mancata approvazione della proposta concordataria da parte della maggioranza dei creditori.

Oggetto di incertezza fra le parti è peraltro la data iniziale del periodo sospetto, discutendosi se il medesimo decorra dalla data di presentazione della domanda di ammissione a concordato preventivo, dalla data del decreto di ammissione ovvero dal giorno della rispettiva pubblicazione nel registro delle imprese.

E' noto che il novellato art. 67bis l.f. consente di retroagire gli effetti della dichiarazione di fallimento, al fine del computo dell'inizio del periodo sospetto, alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Tale disposizione peraltro innova l'orientamento precedentemente seguito dalla giurisprudenza che, per lo più, indicava nella pubblicazione del decreto di ammissione alla procedura concordataria l'inizio del semestre rilevante ai fini dell'individuazione delle rimesse revocabili.

Il tribunale intende dare seguito a tale ultimo indirizzo, tenendo conto, *in primis*, dell'esigenza che l'inizio del periodo sospetto sia ricollegabile all'assolvimento di un adempimento pubblicitario idoneo a portare a conoscenza dei terzi le iniziative del debitore; dall'altro lato, occorre considerare la circostanza che l'anticipazione al momento della pubblicazione nel registro delle imprese della sola domanda è stata introdotta dal D.L. 22 giugno 2012 n° 83 (convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n° 134), con il quale si



è disciplinata altresì la facoltà di presentare una proposta di concordato cd. “in bianco”, con la conseguenza che l’intervallo intercorrente tra la domanda ed il decreto di ammissione alla procedura concordataria è suscettibile di superare qualche mese.

Da ciò la necessità di evitare che l’iniziativa del debitore che si avvale della possibilità di cui all’art. 161 comma VI l.f. possa consentire il consolidamento di atti compiuti nel semestre antecedente la pubblicazione della domanda, pur in presenza di uno stato di crisi già esistente al momento del deposito dell’istanza di concordato.

Nel regime antecedente, in cui la domanda di concordato veniva deliberata in tempi più ristretti, tale esigenza non era avvertita e, con riferimento a procedure che si sottraggono all’applicazione della novella, appare ragionevole ricondurre l’inizio del periodo sospetto alla pubblicazione del provvedimento che, ammettendo il debitore al concordato, consente ai terzi di riscontrare un primo scrutinio giudiziale sullo stato di crisi dell’impresa.

Per tale ragione, il periodo sospetto deve farsi coincidere con l’intervallo che va a ritroso dal 2/11/09 (data di pubblicazione del decreto di ammissione al concordato) al 2/5/09.

**c) La *scientia decotiois*.**

L’istruttoria espletata consente di affermare la consapevolezza, durante il periodo sospetto, in capo alla Cassa dello stato di insolvenza della Beltramini.

Segnatamente, tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 all’incapacità della B██████ di produrre reddito (cfr. bilanci in atti), si aggiunse una grave crisi di liquidità che mise in evidenza la fragilità della struttura finanziaria della società (v. verbale del consiglio di amministrazione del 18/12/2008 - doc. 27 fasc. att.).

La situazione aveva raggiunto già nell’aprile 2009 un livello di gravità tale che era “*emersa l’impossibilità di raggiungere i risultati attesi per il 2009, vista la contrazione dei ricavi. Ciò ha portato il Consiglio di Amministrazione alla revisione del budget annuale, stimando*





*una contrazione del fatturato rispetto a quello indicato nel piano di oltre il 30% ed il conseguimento di un risultato negativo al lordo delle imposte di Euro 563.727. Inoltre in quella sede si è constatato il mancato reperimento delle risorse finanziarie previste dal piano e la mancata formalizzazione del riscadenziamento del debito finanziario” (v. verbale della riunione congiunta del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile dd. 21/4/09 – doc. 28 fasc. att.).*

Da tale ultimo documento emerge che la società aveva ommesso il versamento dell’I.V.A., dei contributi all’INPS e a fondi pensione, delle ritenute fiscali e persino il pagamento ai dipendenti degli stipendi relativi alle ultime due mensilità, nonché dei crediti vantati da alcuni fornitori, per un totale di € 1.960.622,00.

Una simile situazione era certamente nota alla banca convenuta, tenendo conto che dalla fine del 2007 si effettuavano verifiche di bilancio mensili con gli istituti di credito più esposti in termini di indebitamento e che i dati contabili di esercizio venivano divulgati ai medesimi con cadenza trimestrale, così come riferito dai testi G [REDACTED] A [REDACTED] (sulla cui capacità a testimoniare occorre confermare l’ordinanza resa a verbale all’udienza del /3/14) e A [REDACTED] V [REDACTED], che sul punto rendevano dichiarazioni concordanti.

L’A [REDACTED] ricordava altresì che alla Cassa venne consegnato un bilancio preconsuntivo 2008 nei primi mesi del 2009.

Già da questi elementi indiziari è possibile trarre il convincimento che la convenuta fosse perfettamente a conoscenza del peggioramento delle condizioni finanziarie della B [REDACTED], tenuto conto che dall’autunno 2008 (quando si era realizzata la fusione tra la Cassa di R [REDACTED] e B [REDACTED], presso le quali la B [REDACTED] intratteneva i rapporti) la Cassa aveva monitorato con maggiore attenzione l’andamento dell’azienda, avendo riunito su di sé un’esposizione debitoria importante (teste A [REDACTED]).



I dichiaranti G [redacted] e A [redacted] riferivano altresì di un incontro nel mese di febbraio 2009, nel corso del quale il funzionario della banca M [redacted]; R [redacted], preso atto del piano industriale della B [redacted] (che prevedeva anche il trasferimento all'estero della produzione con conseguente licenziamento del personale) domandava il rientro del fido cassa nel termine di un anno (v. teste A [redacted]).

Malgrado alcune incongruenze marginali nel racconto dei due testi, appare confermato che la banca già nel primo trimestre del 2009 aveva informazioni aggiornate sullo stato di crisi finanziaria della B [redacted], ancorché in tale prima fase la richiesta di rientro dall'esposizione di cassa fu solo verbale e l'istituto di credito continuò ad erogare credito sino alla prima decade di agosto 2009 (come risulta anche dalle indagini peritali), allorché fu palese il fallimento del tentativo della società di formalizzare un piano di ristrutturazione del debito (v. teste M [redacted]).

Tale scelta della Cassa di mantenere in essere le linee di credito, peraltro, non inficia la valutazione sulla sussistenza della *scientia decotionis* a partire quanto meno dall'aprile 2009, avendo probabilmente preferito la banca confidare sul tentativo di salvataggio estremo della B [redacted] (il piano industriale presentato a febbraio 2009), piuttosto che precludere – revocando i fidi - ogni possibilità di superamento della crisi.

Conclusivamente, va ritenuto sussistente nel caso in esame l'elemento soggettivo richiesto per l'accoglimento dell'azione revocatoria per tutta la durata del periodo sospetto.

**d) la durevolezza e la consistenza delle rimesse.**

Diversamente da quanto opinato da parte attrice, l'identificazione delle rimesse durevoli e consistenti è accertamento tuttora necessario al fine di identificare le rimesse revocabili, avendo l'art. 70 comma III l.f. introdotto unicamente il limite all'obbligazione restitutoria



dell'*accipiens*, mentre va ricondotta all'art. 69 l.f. l'esigenza di garantire i terzi che abbiano intrattenuto con il debitore rapporti secondo parametri di ordinaria operatività.

A parere di questo giudice, il requisito della consistenza va accertato tenendo in considerazione diversi parametri, senza poter identificare un limite percentuale preciso, ma considerando il valore della rimessa rapportato al rientro complessivo nel periodo sospetto, tenendo conto dell'ammontare del debito nel momento in cui la singola rimessa è stata effettuata, l'entità massima dell'esposizione debitoria del conto corrente, l'entità media dei movimenti in entrata e in uscita dal conto.

La durevolezza va intesa invece come relazione che sussiste tra un accredito e i successivi addebiti, definendosi durevole una rimessa che non sia stata seguita, in un lasso di tempo breve, da movimenti in uscita dal conto tali da portare la rimessa al di sotto del limite di consistenza.

Il C.T.U. ha individuato nelle rimesse successive al 10/8/09 quelle suscettibili di revocatoria.

Tale impostazione appare corretta, essendo emerso che a partire da tale data si è avuto il sostanziale congelamento del conto: i pagamenti a favore di terzi sono stati consentiti nei limiti di € 20.092,00 (mentre nel trimestre precedente si erano attestati su somme superiori al milione di euro) coperti da corrispondenti versamenti per € 33.503,00, sicché l'affluire delle rimesse per centinaia di migliaia di euro ha comportato un'accelerata riduzione dell'esposizione debitoria della B██████████, non annullata da successivi utilizzi.

**e) Il limite di cui all'art. 70 l.f.**

Nel fare applicazione di tale disposizione (*“qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra*



*l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la sua conoscenza dello stato di insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso*") ritiene questo giudice di non poter seguire l'impostazione accolta dall'Ausiliare il quale, da un lato, individuava l'esposizione debitoria massima raggiunta prendendo in considerazione unicamente il periodo in cui le rimesse manifestavano il carattere della consistenza e durevolezza confrontandola, dall'altro lato, con l'ammontare esistente alla data del 2/11/09.

Tale scelta, che deriva dall'accoglimento di una tesi dottrinale non priva di spunti interessanti, si scontra però con il dettato della norma, la quale chiaramente impone di confrontare l'esposizione debitoria massima raggiunta nell'intero periodo sospetto con l'esposizione maturata al momento dell'apertura del concorso.

Per tale ragione, l'obbligazione restitutoria della Cassa non potrà superare la misura di € 809.272,44, pari alla differenza tra l'esposizione massima raggiunta nel semestre antecedente il deposito del decreto di ammissione alla procedura concordataria ed il credito insinuato (v. doc. 33 e 40 fasc. att.) al passivo del fallimento (€2.993.676 - 2.184.403,56).

III) Fatta applicazione dei sopra menzionati principi ai singoli rapporti in contestazione, e tenuto conto dei conteggi operati dal C.T.U. vanno dichiarate revocabili le rimesse effettuate sul conto corrente n° 9495438 nel periodo sospetto in misura pari ad € 869.029,00.

Tali conclusioni non sono inficiati dalla contestazione, operata dalla banca convenuta, in ordine alla sussistenza di anticipi per effetti poi tornati insoluti.

Tale eccezione, invero, è rimasta sfornita di prova, avendo parte convenuta depositato la documentazione relativa solo con la terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., quando le preclusioni istruttorie per le prove dirette erano già decorse.



Ritiene questo giudice, al riguardo, che i fatti impeditivi, modificativi o estintivi delle pretese attoree, il cui onere probatorio incombe sul convenuto, siano oggetto di prova diretta e non contraria, essendo riservata quest'ultima alla sola confutazione del valore probatorio degli strumenti istruttori indicati e richiesti dall'attore.

Quanto ai documenti depositati tempestivamente dall'istituto di credito, i medesimi di per sé non si sono dimostrati sufficienti a sorreggere l'eccezione, in quanto per svolgere le opportune verifiche era necessario esaminare puntualmente tutti i documenti attestanti gli insoluti, al fine di abbinarli alla singola presentazione di effetti.

Del pari infondata è l'eccezione relativa alla non revocabilità delle rimesse ripristinatorie, essendo emerso nel corso delle indagini peritali che nel periodo sospetto le rimesse avevano tutte natura solutoria.

Condivisa da questo giudice, a tal proposito, è l'impostazione seguita dal C.T.U., il quale ha tenuto conto del solo affidamento di cassa, ritenendo che gli affidamenti per anticipi su ricevute bancarie salvo buon fine non possano essere considerati ai fini della copertura del conto corrente bancario.

Infatti, con tali tipologie di affidamento la banca autorizza semplicemente il cliente a presentare il foglio, e l'importo affidato altro non è se non la misura complessiva dei fogli che la banca si impegna ad accettare, non già una somma di cui il correntista possa disporre.

Sulla scorta di tali considerazioni, verificato l'ammontare del fido di cassa concesso, il C.T.U. ha conseguentemente rilevato che il conto è risultato sempre scoperto, per cui le rimesse in esso affluite avevano in ogni caso natura solutoria.

Ritiene questo giudice (anche se la questione perde importanza in ragione del limite di cui all'art. 70 l.f.) che debbano altresì essere revocate le rimesse effettuate sul conto anticipi export e pari ad € 465.121,00.



In particolare, ritiene questo giudice che l'indirizzo contrario espresso dalla Cassazione e riportato anche nella relazione peritale (sentenza n. 13449 del 20/06/2011), si attagli alla diversa ipotesi nella quale l'anticipazione della banca sia stata coeva alla cessione del credito in luogo dell'adempimento o a garanzia, mentre nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, difetti la prova delle intervenute cessioni, l'accredito della rimessa sul solo conto anticipi e non sul conto corrente ordinario non è opponibile al fallimento, trattandosi di una mera modalità contabile che non elide il fatto giuridicamente rilevante del pagamento del debito del correntista nei confronti della banca.

Conclusivamente, in applicazione del limite di cui all'art. 70 l.f., deve condannarsi la Cassa **[REDACTED]**, a corrispondere in favore della Curatela la somma di € 809.272,44 oltre interessi dal giorno della domanda al saldo.

IV) Le spese seguono la soccombenza.

Tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ed, infine, dei parametri di cui al D.M. 55/14, le spese si liquidano complessivamente in € 31.503,93, di cui € 5.500,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la fase introduttiva, € 13.000,00 per la fase istruttoria, € 8.000,00 per la fase decisoria ed € 1.503,93 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.

La Cassa **[REDACTED]** S.p.A. deve essere condannata altresì a sopportare definitivamente le spese dell'espletata C.T.U.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, Sezione seconda civile, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Vortali, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal FALLIMENTO **[REDACTED]** SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore *pro tempore*, nei



confronti di CASSA [REDACTED] SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:

- 1) Revoca le rimesse accreditate dal 2/5/09 al 2/11/09 sul conto corrente n° 949538 in misura pari ad € 869.029,00;
- 2) Revoca le rimesse accreditate dal 2/5/09 al 2/11/09 sul conto anticipi export in misura pari ad € 465.121,00;
- 3) Condanna la Cassa [REDACTED] S.p.A. a corrispondere al Fallimento B [REDACTED] S.p.A. in liquidazione la somma di € 809.272,44, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- 4) Condanna la Cassa [REDACTED] S.p.A. a rimborsare in favore del Fallimento B [REDACTED] in liquidazione S.p.A. le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 31.503,93, di cui € 30.000,00 per onorari ed € 1.503,93 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- 5) pone definitivamente a carico della Cassa [REDACTED] S.p.A. le spese dell'espletata C.T.U.

Così deciso in Treviso, 15 marzo 2016

Il Giudice

dott.ssa Francesca Vortali

